

» L 21/01/1994, n. 53

[Epigrafe](#)

[Premessa](#)

[Art. 1](#)

[Art. 2](#)

[Art. 3](#)

[Art. 3-bis](#)

[Art. 4](#)

[Art. 5](#)

[Art. 6](#)

[Art. 7](#)

[Art. 8](#)

[Art. 9](#)

[Art. 10](#)

[Art. 11](#)

[Art. 12](#)

[Art. 13](#)

---

LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53 [\(1\)](#).

**Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.**

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 1994, n. 20.

---

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

---

## Art. 1

1. L'avvocato o il procuratore legale <sup>(3)</sup>, munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'[art. 7](#) della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla [legge 20 novembre 1982, n. 890](#), salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata. <sup>(2)</sup>

<sup>(2)</sup> Comma modificato dall'[art. 25, comma 3, lett. a\), L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012; tale disposizione si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta [L. 183/2011](#), ai sensi di quanto disposto dal citato [art. 25, comma 5, L. 183/2011](#). Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'[art. 46, comma 1, lett. a\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

<sup>(3)</sup> Il termine «procuratore legale», deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'[art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27](#), in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali.

---

## Art. 2

1. Per la notificazione di cui all'[art. 1](#) effettuata a mezzo del servizio postale il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta. <sup>(4)</sup>

<sup>(4)</sup> Comma così modificato dall'[art. 16-quater, comma 1, lett. a\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#), come inserito dall'[art. 1, comma 19, n. 2\), L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l'efficacia della presente disposizione, vedi [l'art. 16-quater, comma 3 del suddetto D.L. 179/2012](#).

---

## Art. 3

1. Il notificante che procede a norma dell'articolo 2 deve: <sup>(6)</sup>

a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;

b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'art. 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca;

sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all'art. 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;

c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico.

2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli [articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890](#).

[3-bis. La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8. <sup>(7)</sup> <sup>(5)</sup> ]

<sup>(5)</sup> Comma abrogato dall'[art. 16-quater, comma 1, lett. c\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#), come inserito dall'[art. 1, comma 19, n. 2\), L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l'efficacia della presente disposizione, vedi l'[art. 16-quater, comma 3 del suddetto D.L. 179/2012](#).

<sup>(6)</sup> Alinea così modificato dall'[art. 16-quater, comma 1, lett. b\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#), come inserito dall'[art. 1, comma 19, n. 2\), L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l'efficacia della presente disposizione, vedi l'[art. 16-quater, comma 3 del suddetto D.L. 179/2012](#).

<sup>(7)</sup> Comma aggiunto dall'art. [4, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263](#), a decorrere dal 29 dicembre 2005 e, successivamente, così sostituito dall'art. [25, comma 3, lett. b\), L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012; tale ultima disposizione si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta [L. 183/2011](#), ai sensi di quanto disposto dal citato art. [25, comma 5, L. 183/2011](#).

---

### **Art. 3-bis <sup>(8)</sup>**

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'[articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#). La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. <sup>(10)</sup>

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'[articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68](#), e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'[articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68](#).<sup>(11)</sup>

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della [legge n. 53 del 1994](#)".

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

[b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; <sup>(9)</sup>

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

<sup>(8)</sup> Articolo inserito dall'[art. 16-quater, comma 1, lett. d\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#), come inserito dall'[art. 1, comma 19, n. 2\), L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l'efficacia della presente disposizione, vedi l'[art. 16-quater, comma 3 del suddetto D.L. 179/2012](#).

<sup>(9)</sup> Lettera soppressa dall'[art. 46, comma 1, lett. b\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

<sup>(10)</sup> Comma così modificato dall'[art. 19, comma 1-bis, D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#).

<sup>(11)</sup> Vedi, anche, l'[art. 18, comma 6, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44](#), come sostituito dall'[art. 1, comma 1, D.M. 3 aprile 2013, n. 48](#).

---

#### **Art. 4**

1. L'avvocato o il procuratore legale <sup>(14)</sup>, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'[art. 1](#), può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte. <sup>(12)</sup>

2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti. <sup>(13)</sup>

<sup>(12)</sup> Comma modificato dall'[art. 25, comma 3, lett. c\), nn. 1\) e 2\), L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012; tale disposizione si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta [L. 183/2011](#), ai sensi di quanto disposto dal citato [art. 25, comma 5, L. 183/2011](#). Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'[art. 16-quater, comma 1, lett. e\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#), come inserito dall'[art. 1, comma 19, n. 2\), L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l'efficacia di tale ultima disposizione, vedi l'[art. 16-quater, comma 3 del suddetto D.L. 179/2012](#).

<sup>(13)</sup> Comma così sostituito dall'[art. 25, comma 3, lett. c\), n. 3\), L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012; tale disposizione si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta [L. 183/2011](#), ai sensi di quanto disposto dal citato [art. 25, comma 5, L. 183/2011](#).

<sup>(14)</sup> Il termine «procuratore legale», deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'[art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27](#), in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali.

---

## Art. 5

[1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. <sup>(18)</sup> <sup>(15)</sup> ]

2. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'[articolo 4](#), comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l'atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell'ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario. <sup>(16)</sup>

3. Nei casi previsti dal comma 2 l'originale e la copia dell'atto notificato nonché il registro cronologico di cui all'art. 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l'atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario. <sup>(17)</sup>

<sup>(15)</sup> Comma abrogato dall'[art. 16-quater, comma 1, lett. f\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#), come inserito dall'[art. 1, comma 19, n. 2\), L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l'efficacia della presente disposizione, vedi l'[art. 16-quater, comma 3 del suddetto D.L. 179/2012](#).

<sup>(16)</sup> Comma così modificato dall'[art. 25, comma 3, lett. d\), n. 2\), L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012; tale disposizione si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta [L. 183/2011](#), ai sensi di quanto disposto dal citato [art. 25, comma 5, L. 183/2011](#).

<sup>(17)</sup> Comma così modificato dall'[art. 25, comma 3, lett. d\), n. 3\), L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012; tale disposizione si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta [L. 183/2011](#), ai sensi di quanto disposto dal citato [art. 25, comma 5, L. 183/2011](#).

[\(18\)](#) Comma così sostituito dall'art. 25, comma 3, lett. d), n. 1), [L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012; tale disposizione si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta [L. 183/2011](#), ai sensi di quanto disposto dal citato art. [25, comma 5, L. 183/2011](#).

---

## **Art. 6**

1. L'avvocato o il procuratore legale [\(20\)](#), che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'[art. 5](#), è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. [\(19\)](#)
2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

[\(19\)](#) Comma così modificato dall'[art. 16-quater, comma 1, lett. q\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#), come inserito dall'[art. 1, comma 19, n. 2\), L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l'efficacia della presente disposizione, vedi l'[art. 16-quater, comma 3 del suddetto D.L. 179/2012](#).

[\(20\)](#) Il termine «procuratore legale», deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'[art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27](#), in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali.

---

## **Art. 7**

1. L'avvocato o il procuratore legale [\(22\)](#), che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.
  2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.
  3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell'ordine il registro di cui all'[art. 8](#), sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo.
  4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi.
- 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata. [\(21\)](#)

<sup>(21)</sup> Comma aggiunto dall'[art. 46, comma 1, lett. c\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

<sup>(22)</sup> Il termine «procuratore legale», deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'[art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27](#), in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali.

---

## Art. 8

1. L'avvocato o il procuratore legale <sup>(24)</sup>, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.

2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'[art. 7](#).

3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.

4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito dai moduli continui vidimati uso computer. <sup>(25)</sup>

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata. <sup>(23)</sup>

<sup>(23)</sup> Comma aggiunto dall'[art. 16-quater, comma 1, lett. h\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#), come inserito dall'[art. 1, comma 19, n. 2\), L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l'efficacia della presente disposizione, vedi l'[art. 16-quater, comma 3 del suddetto D.L. 179/2012](#).

<sup>(24)</sup> Il termine «procuratore legale», deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'[art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27](#), in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali.

<sup>(25)</sup> Con [D.M. 27 maggio 1994](#) è stata disposta la istituzione del registro cronologico ad uso degli avvocati e procuratori legali per notifica di atti civili, amministrativi e stragiudiziali.

---

## Art. 9

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura civile e dell'art. 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del [codice di procedura civile](#), il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la

conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'[articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#).<sup>(26)</sup>

1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.<sup>(27)</sup>

<sup>(26)</sup> Comma aggiunto dall'[art. 16-quater, comma 1, lett. i\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#), come inserito dall'[art. 1, comma 19, n. 2\), L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l'efficacia della presente disposizione, vedi l'[art. 16-quater, comma 3 del suddetto D.L. 179/2012](#).

<sup>(27)</sup> Comma aggiunto dall'[art. 46, comma 1, lett. c-bis\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

---

## Art. 10

1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non è dovuto.<sup>(28)</sup>

2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.

<sup>(28)</sup> Comma modificato dall'[art. 16-quater, comma 1, lett. l\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#), come inserito dall'[art. 1, comma 19, n. 2\), L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l'efficacia della presente disposizione, vedi l'[art. 16-quater, comma 3 del suddetto D.L. 179/2012](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 46, comma 1, lett. d\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

---

## Art. 11

1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

---

## Art. 12



1. I decreti del Ministro di grazia e giustizia previsti agli [articoli 8](#) e [10](#) sono emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.

---

**Art. 13**

1. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'art. 12. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.